



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/me

Roma, 3 giugno 2026  
*Informativa n. 86/2026*

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata

Cara, Caro Presidente,

con il Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, pubblicato il 1° giugno 2026, è stato reso noto il Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (*Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5-bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136*) (all. 1).

Il decreto dirigenziale, reca importanti novità in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recependo le istanze formulate dal Consiglio Nazionale.

Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato (all. 2) che è stato aggiornato tenuto conto di quanto previsto nella SEZIONE VI - Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto - del nuovo Decreto dirigenziale.

Con riferimento alla validazione delle domande presentate dai professionisti iscritti all'Albo per l'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all'art. 13, comma 3, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Ti ricordo che il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2025.

Con l'occasione, Ti comunico che le Camere di commercio ci hanno segnalato che negli elenchi degli esperti per la composizione negoziata risultano presenti alcuni professionisti che, sulla base dei provvedimenti adottati dagli Ordini territoriali, avrebbero invece dovuto essere cancellati. A tale riguardo, giova osservare che l'art. 13, comma 5, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 fa ricadere sugli Ordini professionali l'obbligo di comunicare tempestivamente alle Camere di commercio l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli Albi professionali di appartenenza, affinché sia disposta la loro corrispondente cancellazione dagli elenchi degli esperti.

Stante quanto sopra, è opportuno che l'Ordine provveda all'invio delle comunicazioni mancanti quantomeno in occasione dell'invio alla Camera di commercio dei nominativi dei professionisti che presentano per la prima volta domanda di iscrizione nell'elenco, così da garantire l'aggiornamento costante dell'elenco degli esperti e facilitare le Camere di commercio nella corretta tenuta degli elenchi.

Oltre al modello di domanda, allego un facsimile di informativa ai fini di tutela del trattamento dei dati, da allegare anch'esso al modello di domanda (*all.3*), che ciascun Ordine potrà utilizzare previa compilazione e personalizzazione da operarsi sulla base dell'organizzazione adottata per la gestione del sistema di protezione dei dati.

Nell'invitarTi a dare ampia diffusione all'Informativa, Ti invio cari saluti.

F.to il Presidente  
Elbano de Nuccio